

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 13 aprile 2004, prot. n. 6451/1.3.16

Amministratori locali. Cause di ineleggibilità. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, n. 2.

Il Comune ha chiesto di conoscere il parere del Servizio in ordine all'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità, ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un ispettore forestale appartenente al Corpo forestale regionale con competenza che comprende anche il territorio comunale, alla carica di consigliere presso il medesimo comune.

A tal proposito, sentiti anche la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali e il Servizio elettorale di questa Direzione, si esprimono le seguenti considerazioni.

Secondo la norma citata, non sono eleggibili alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano le funzioni, "i Commissari di Governo, i prefetti, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza".

Si rammenta che le norme che disciplinano l'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità di un cittadino, rispetto alla legittimazione a svolgere un mandato amministrativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica estensiva, in quanto il diritto di elettorato passivo è un diritto soggettivo costituzionalmente garantito e quindi soggetto al principio di stretta interpretazione.

Come osservato dalla dottrina¹, le cause di ineleggibilità per tali figure sono previste allo scopo di evitare che i funzionari, avvalendosi dell'ufficio pubblico che ricoprono, possano influenzare la volontà degli elettori.

Pare conseguente che si tratti degli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi² e che esplicano funzioni di polizia ai sensi dell'art. 39 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*)³, e ai quali è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.

Relativamente all'eventuale causa di ineleggibilità per l'ispettore forestale, si osserva che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo nella Regione, la qualifica di "agente di pubblica sicurezza"⁴.

Pare pertanto di poter escludere la sussistenza della causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto riferibile a coloro che, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 121/1981, sono in possesso della qualifica di "ufficiale di pubblica sicurezza".

Né pare applicabile l'art. 81, secondo comma, della legge n. 121/1981, in virtù del quale gli appartenenti alle Forze di polizia non svolgenti funzioni dirigenziali, una volta che abbiano accettato la candidatura a qualsiasi tipo di elezione, debbono essere posti in aspettativa con assegni⁵.

¹ Rocco Orlando di Stilo, *Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali*, Maggioli, 1982, pag. 75, che commenta l'art. 2, comma 1, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, di analogo tenore. Secondo l'Autore, "le cause di ineleggibilità previste dalla disposizione sono previste allo scopo di evitare che i funzionari, avvalendosi dell'ufficio che ricoprono, possano trarre benefici o far uso della c.d. *captatio benevolentiae* ...".

² In tal senso Enrico Maggiora, *Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale*, Giuffrè, Milano 2000, pagg. 74 e 75.

³ L'art. 39, *Attribuzione delle qualifiche*, testualmente recita: "Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali o direttivi del personale che esplica funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.

Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria".

⁴ Cfr. anche art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sulla dotazione del personale del Corpo forestale regionale.

⁵ L'art. 81, secondo comma, dispone che "gli appartenenti alle forze di polizia, candidati alle elezioni politiche o amministrative, sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata

I destinatari della norma sono individuati dallo stesso articolo con l'indicazione di "appartenenti alle Forze di polizia", secondo la definizione contenuta nell'art. 16 della medesima legge che include in tale ambito, oltre alla Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, aggiungendo che "*sono altresì Forze di Polizia ... il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo Forestale dello Stato*"⁶.

In base al principio soprarichiamato sulle norme che limitano l'elettorato passivo, l'art. 81 della legge 121/1981 non pare suscettibile di interpretazione analogica che ne estenda l'applicazione a figure ulteriori rispetto alla definizione fornita dall'art. 16.

della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile ... omissis".

⁶ In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 19 dicembre 1991, n. 1222.